COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

REGOLAMENTO
PER LE AREE MERCATALI

Norme e direttive concernenti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche

Approvato con Delibera n. 21/CC del 23/04/2004

Modificato con Delibera n. 02/CC del 05/04/2012

Aggiornato con Delibera n. 29/CC del 27/10/2016

(Direttiva del Ministero dell'Interno n.3794 del 12/03/2014; Regolamento regionale 9 novembre 2015 n. 6/R)

Aggiornato con Delibera n. 13/CC del 15/06/2017

Aggiornato con Delibera n. 33/CC del 27/09/2023

Art. 1
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato, oltre a quanto stabilito con la legge 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, ai Regolamenti di polizia locale ed alle presenti norme di attuazione.

Agli effetti delle presenti norme, per "D. L.vo 114/98" si intende il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; per "Legge regionale" la legge della Regione Piemonte 12 Novembre 1999 , n. 28,"Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114"; per "Indirizzi Regionali" la Delibera del Consiglio Regionale del 1° marzo 2000, n.626 -3799, "Indirizzi per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114"; per "norme direttive" la normativa di esecuzione di cui alla delibera del Consiglio Comunale relativa alla programmazione del commercio su aree pubbliche; per "Regolamento regionale 6/R" Decreto del Presidente della Giunta regionale 09/11/2015, n.6/R pubblicato sul BU45 del 12/11/2015.

Art. 2
PRESCRIZIONI GENERALI

Il Comune adotta il seguente regolamento in sintonia con il disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del D.Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.

Il Comune di Corneliano d'Alba, così come individuato dall'art.7 degli Indirizzi Regionali D.C.R. 1/3/2000, n. 626 – 3799, si identifica come Comune appartenente alla rete secondaria – Comuni minori.

Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 114/98.

Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica del mercato per lo svolgimento del commercio su area pubblica e le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.

L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme, andranno effettuati con apposito provvedimento dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

Art. 3
DEFINIZIONI

Ai fini del presente articolo si intende:

per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita delle merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

per aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

per posteggio: la parte dell'area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ne abbia disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
per fiera mercato, fiera locale, sagra: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune ne abbia disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività con la partecipazione, a titolo complementare, di agricoltori.

Art. 4
AUTORIZZAZIONE -VALIDITA' SPAZIALE

In relazione alle caratteristiche socio - economiche ed alle consuetudini locali, fermo restando quanto stabilito del presente regolamento, il commercio su aree pubbliche del Comune di Corneliano d'Alba può essere esercitato in due forme:

Con autorizzazione di tipologia A
su posteggi dati in concessione per dodici anni; l'autorizzazione all'esercizio di attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dall'organo competente del Comune sede di posteggio e consente inoltre:
- la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile, di cui all'art. 3, comma 3, lettere b) e c) della predetta D.C.R. 626-3799, su tutto il territorio nazionale, stante disposto dall'art.28, comma 6 del D. L.vo 114/98;
- l'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
- l'esercizio sulle zone di sosta prolungata, secondo quanto previsto dalla D.C.R. 626-3799, all'art. 4, comma 1, lettera b);
- l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati con riferimento all'ambito territoriale nazionale (comma abrogato *di validità del titolo, secondo quanto disposto dall'art. 28, comma 3, del D. L.vo 114/98 e confermato dalla circolare del Ministero del commercio n. 3506/c. del 16 gennaio 2001*);

1. Decorsa la fase transitoria di cui all'articolo 15, comma 7, del Regolamento Regionale 6/R, lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore:

a) fino ad un massimo di quattro posteggi, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera fino a cento posteggi;
b) fino ad un massimo di sei posteggi, tre per il settore alimentare e tre per il settore non alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fiera con oltre cento posteggi.

2. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- il numero dell'area mercatale;
- il numero del posteggio;
- il settore o i settori merceologici;
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010;
- il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 71del D.Lgs. 59/2010.

In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

A pena di esclusione, la domanda, da presentarsi telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dello SUAP del Comune di Corneliano d'Alba o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente.

3. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento all'articolo 11 della presente normativa.

Con autorizzazione di tipologia B
su qualsiasi area purchè in forma itinerante; l'autorizzazione dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune di maggior agio logistico a scelta del richiedente.

1. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, la partecipazione alla assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente nonoccupati (spunta) su tutto il territorio nazionale e l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste.

La procedura seguirà quanto previsto dall'articolo 11 della presente normativa, per quanto applicabili.

Articolo 4 bis – Modalità di computo dell'anzianità di presenza per il rilascio delle concessioni in posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o dinuova istituzione in mercati e fiere già esistenti – (Art. 8, regolam. 6/r)

2. In caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti, si applicano i criteri di cui all'articolo 5 del regolamento regionale 6/r.
3. L'anzianità acquisita sul posteggio o sul mercato è costituita dal maggior numero di presenzedel soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale "spunta" sul posteggio medesimo o sul mercato, computate in modo direttamente proporzionale che andranno a comporre un punteggio compreso tra un minimo di 0 (zero) ed un massimo di 40 punti, secondo la seguente formula da applicarsi per il conteggio:(40/n° max presenze) x n° presenze maturate=…..punti.
4. Le presenze maturate dal soggetto sono quelle accumulate/ottenute con l'autorizzazione amministrativa posseduta, cioè le presenze maturate dall'attuale titolare sommate, qualora l'autorizzazione amm.va sia stata rilasciata a seguito di sub ingresso, a quelle maturate dagli eventuali precedenti titolari (è ininfluente che il sub ingresso sia stato a titolo di affitto o di acquisto).

Art.5
TIPOLOGIE DI MERCATO

A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art.28 del D.Lgs. 114/98, e dagli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:

- Area per l'esercizio del commercio su area pubblica con cadenza settimanale;
- Area per l'esercizio del commercio su area pubblica a cadenza ultramensile.

  Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su area pubblica, si rimanda all' allegata planimetria (Allegato A).

Art. 6

SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE

Il commercio su aree pubbliche, si svolge, di norma, a cadenza settimanale, nella giornata del giovedì sulla comunale Piazza Cottolengo.

L'accesso all'area di mercato da parte degli operatori è consentito dalle ore 06.00 e non oltre le ore 08.00; il posteggio deve essere lasciato completamente sgombro di merci ed attrezzature non oltre le ore 14.00.

Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze, con ordinanza del Sindaco, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi in materia.

L'esercizio del commercio sull'area di mercato è subordinato alla concessione o assegnazione di posteggio.

Chiunque acceda all'area di mercato è soggetto all'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei Regolamenti vigenti in materia, nonché alle Ordinanze del sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale o comunque dal personale preposto al servizio.

Art. 7

SPOSTAMENTO TEMPORANEO O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, di sicurezza e di igiene, il Comune, senza attivare consultazioni, può disporre lo spostamento temporaneo o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su aree pubbliche attraverso un'ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento; l'effetto dell'ordinanza si produce limitatamente al persistere delle ragioni che l'hanno determinata. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente periodo il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse.

2. Spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale determinati da eventi diversi da quelli del comma 1 dovranno essere concordati con rappresentanze degli operatori interessati e le loro associazioni provinciali.

3. I posteggi che sono interessati dagli spostamenti temporanei di cui ai commi 1 e 2 precedenti vengono rilocalizzati, fino al perdurare dell'evento che determina lo spostamento, in posizione indicata nel provvedimento comunale che stabilisce lo spostamento.

4. I nuovi posteggi sono assegnati in base alla scelta effettuata dagli operatori interessati, che la esprimono secondo un ordine di priorità determinato dalla maggiore anzianità della concessione di posteggio originaria e, quando questa non è individuabile, dalla maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese.

5. Qualora, in particolari evenienze, si riscontri una presenza ridotta di operatori, tale da determinare un'interruzione della continuità nella disposizione delle attrezzature di vendita nell'area mercatale, il Responsabile del servizio dispone, d'intesa con gli operatori interessati, gli spostamenti di posteggi necessari a ripristinare la continuità stessa.

6. Qualora lo svolgimento di manifestazioni comporti l'occupazione di parte dell'area mercatale con attrezzature funzionali allo svolgimento della manifestazione, i posteggi interessati sono rilocalizzati in piazza Europa con posizione definita dal Responsabile del servizio.

Art. 8
AREA DI MERCATO

La forma del mercato è quella a sviluppo lineare, costituita da due file contrapposte miste, per la vendita di prodotti non alimentari e alimentari. L'area mercatale è suddivisa in posteggi, numerati progressivamente e delimitati da appositi segni sul manto stradale.

I posteggi, a loro volta, sono suddivisi nei seguenti settori merceologici:

Settore alimentare n. 7 posteggi Settore extralimentare n. 10 posteggi Produttori agricoli n. 3 posteggi **Espositori n. 1 posteggio**

I posteggi dotati di collegamenti tecnologici (alla rete idrica, alla fognatura ed alla rete elettrica) sono riservati agli operatori che esercitano il commercio dei prodotti alimentari deperibili, secondo le modalità previste dall' art. 10, comma 2, della Delibera regionale n. 626-3799 e dall' Ordinanza n° 26705/95 del Ministero della Sanità.

Si rimanda all'allegato B) del presente Regolamento per la specifica grandezza di ogni singolo posteggio.

Art. 9
CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE NELL'AREA RISERVATA AL MERCATO

Dalle ore 06.00, alle ore 15,00, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di emergenza e di soccorso, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento del mercato.

È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché i posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Art. 10
DISPONIBILITA' DI POSTEGGI.

1. Il comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, stagionale e in date prefissate del commercio su aree pubbliche utilizzando il registro di cui all'articolo 12 delle presenti norme, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni, decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da affiggere all'Albo Pretorio, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da inviare per conoscenza alle Associazioni Provinciali di categoria maggiormente rappresentative, deve contenere:
   - Il modello di domanda da utilizzarsi;

- il tipo ed il numero dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica;
- l'elenco dei posteggi disponibili;
- il numero che li identifica;
- l'esatta collocazione di ciascuno;
- le dimensioni e la superficie;
- il settore merceologico di appartenenza;
- il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sull'albo pretorio entro il quale l'istanza deve essere presentata al comune;
- l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
- l'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta per più di un posteggio;
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire la priorità nell'assegnazione del posteggio secondo le disposizioni del regolamento regionale 6/R e della vigente normativa in materia.

4. Le domande pervenute al comune o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Nel rilascio di nuove autorizzazioni con contestuale concessione di posteggio deve essere rispettata la tipologia merceologica del posteggio riportata in allegato con riferimento unicamente alla casistica: generi alimentari e generi extralimentari. In deroga a questa norma è ammesso il cambio di tipologia tra posteggi per ortofrutta e quelli per piante, fiori, sementi e generi similari .

L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo corrispondenti complessivamente a 18 mercati settimanali, salvo documentata assenza per malattia, gravidanza.

In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio di cui sopra, previste dall'art. 29, comma 4, lettera b), oltre il periodo di ferie di trenta giorni nell'arco dell'anno, al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell' autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza dei gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Il posteggio denominato "espositori", non è assegnato con autorizzazione permanente, ma è assegnato settimanalmente in base alle eventuali richieste ritenute idonee; detto posteggio è riservato alla sola esposizione di prodotti senza compravendita in loco, nonché ad associazioni, onlus, partiti politici, sindacati o organismi similari al fine di svolgere la loro attività informativa.

Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio fisso o giornaliero per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

La concessione di posteggio fisso o giornaliero comporta da parte dell'operatore interessato la accettazione delle presenti norme di regolamentazione del mercato.

Art. 11
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. All'atto della presentazione telematica, secondo le disposizioni del D.P.R. 160/2010, delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta telematica di accettazione contenente:
   a) Ufficio competente alla gestione della pratica;
   b) Oggetto del procedimento;

c) Persona responsabile del procedimento;
d) Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
e) Termine di conclusione del procedimento.

3. A pena di esclusione, la domanda, da presentarsi telematicamente con posta elettronica certificata PEC, secondo le disposizioni del D.P.R. 160/2010, all'indirizzo di posta elettronica certificata dello SUAP del Comune di Corneliano d'Alba o al soggetto privato affidatario della gestione dei procedimenti, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente.
4. Non è ammessa la presentazione delle domande in forma cartacea.
5. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente alla data di scadenza del bando.
6. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
7. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo posta elettronica certificata, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
8. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
9. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
10. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

11. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione di autorizzazioni tipo "A" (posteggi fissi), il comune darà luogo alla assegnazione dei posti disponibili ai titolari di posteggio fisso che ritengano opportuno richiedere il miglioramento posto e che abbiano presentato domanda di miglioria nell'arco temporale compreso tra la chiusura delle procedure di cui al bando precedente ed il bando successivo, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della istanza di miglioria. In caso di più istanze presentate nell'arco temporale di cui al comma precedente, il comune decide sulle domande di migliorie sulla base del seguente ordine:
    1) maggiore anzianità di posteggio sul mercato di cui trattasi;
    2) maggiore anzianità di attività (data di iscrizione al Registro delle Imprese);
    3) data di presentazione dell'istanza di miglioria. I posteggi rimasti liberi al terminedelle procedure di miglioria saranno assegnati in concessione agli aventi diritto mediante il bando.

12. Ai soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, è consentito richiedere lo scambio consensuale del posteggio.

2. Lo scambio di posteggio è subordinato ai vincoli del settore alimentare e non alimentare.

3. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza, a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.

4. L'accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti Cosap e Tari nonché all'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive, dovute per l'esercizio dell'attività commerciale. La regolare posizione in ordine ai pagamenti Cosap e Tari relativa agli anni precedenti a quello dell'istanza dovrà essere autocertificata dai concessionari richiedenti. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento del mercato o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.

5. Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine finale della concessione di posteggio rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

Art. 12
REGISTRO PER LE AUTORIZZAZIONI

Il comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà un’apposita forma di registrazione – anche su supporto informatico - in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni

In detto registro si dovranno annotare tutte le vicende giuridico-amministrative concernenti le autorizzazioni medesime.

Art. 13
USO DEL POSTEGGIO

Fermo restando il rispetto della normativa in materia contributiva e fiscale, il titolare dell'autorizzazione può farsi temporaneamente sostituire senza particolari formalità da famigliari coadiuvanti o da dipendenti che, durante l'attività di vendita, siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché del banco, attrezzature e merci appartenenti effettivamente alla persona titolare della relativa autorizzazione e occupi il posto assegnato. Fuori dei casi indicati, è altresì consentito all'operatore farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione.

E' vietata la collocazione a terra della merce esposta, fatta eccezione per gli animali vivi, fiori e piante, macchinari ed attrezzature, mobili ed articoli di arredamento ed altri prodotti simili.

I banchi, gli autonegozi e le attrezzature devono essere collocati, come da planimetria, nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizioni delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

La tenda o tettoia a protezione della struttura di vendita deve essere collocata ad almeno due metri di altezza e la sua proiezione ortogonale può eccedere lo spazio del posteggio se ciò non reca disturbo ad altri operatori e non intralcia la circolazione pedonale e veicolare.

I titolari di posteggio fisso dovranno occupare l'area assegnata entro e non oltre le ore 08.00, dopo di che saranno considerati assenti ed i relativi posteggi potranno essere assegnati a chi di diritto.

Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico sanitarie, nonché nei limiti di carattere merceologico stabilito dal presente Regolamento, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Il Comune provvede ad annotare le assenze dei titolari dei posteggi fissi, al fine di una corretta applicazione dell'istituto della decadenza previsto dall'art. 29, comma 4, lettera b, del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare,o ferie, a condizione che l'interessato provveda a presentare adeguata documentazione giustificativa.

Allorchè, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

Sarà considerato assente l'operatore titolare di posteggio fisso che non provvede ad occuparlo entro le ore 08.00 con la relativa attrezzatura ed esercitarvi l'attività fino alle ore 10.00 del giorno di mercato, fatti salvi i casi in cui dovessero verificarsi gravi avversità atmosferiche o altri eventi di forza maggiore, tali da compromettere il regolare svolgimento dell'attività.

Costituisce condizione di concessione di posteggio e, se non rispettata, di decadenza della concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere, nel giorno di svolgimento del mercato, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di suddividere tutti i rifiuti prodotti al fine di agevolare la raccolta differenziata degli stessi nella seguente modalità:

- il cartone e la carta devono essere raccolti puliti e piegati in modo ordinato e lasciati nei rispettivi posteggi;
- le cassette vuote di legno o di plastica dovranno essere conferite in modo ordinato (impilate e differenziate) e lasciate nei rispettivi posteggi;
- tutti gli altri rifiuti, non oggetto di raccolta differenziata, devono essere introdotti in sacchi di plastica e lasciati nei rispettivi posteggi.

La pulizia dell'area mercatale verrà svolta da personale incaricato dal Comune.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 capo III della L. n. 3 del 16.01.2003 avente ad oggetto" Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e degli artt. 10 e 16 della L.689/81 e s.m.i., il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 500.

Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14, i posteggi fissi resi disponibili per cessazione dell'attività, per decadenza o revoca della concessione o per altre cause, potranno essere assegnati definitivamente, secondo le disposizioni regionali e quelle contenute nel presente Regolamento, agli operatori interessati oppure potranno essere assegnati giornalmente agli operatori del settore, muniti di regolare autorizzazione, che ne facciano richiesta.

Nella cessione di proprietà o di gestione per atto fra vivi o per causa di morte o in caso di subingresso dell'attività commerciale di tipologia A, le assenze dal posteggio, rilevanti agli effetti della revoca dell'autorizzazione, effettuate dal cedente, non si trasferiscono al cessionario.

Art. 14
ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI

Sono posteggi assegnabili giornalmente quelli disponibili per temporanea assenza dei concessionari.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati o durante il periodo di non utilizzazione degli stessi da parte del titolare, avviene a favore dei soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che siano presenti al momento

dell'assegnazione e che esibiscano l'originale dell'autorizzazione, seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta con il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1 del Regolamento Regionale n. 6/R (1); per quanto riguarda gli agricoltori, a parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui all'art. 10 con esclusione del criterio di cui al comma 1 lettera e) del regolamento Regionale n. 6/R.

L'assegnazione dei posteggi disponibili verrà effettuata sull'area di mercato, con inizio alleore 08.00.

Il Comune provvede ad annotare le presenze dei richiedenti l'assegnazione dei posteggi nonoccupati, per la formazione della graduatoria di assegnazione giornaliera.

Sarà considerato presente l'operatore privo di posteggio fisso che partecipa all'assegnazionegiornaliera, a prescindere dal fatto che questi ottenga o meno l'assegnazione di posteggio.

Non sarà considerato presente l'operatore privo di posteggio fisso che, partecipando all'assegnazione giornaliera, rifiuti il posteggio od ottenga l'assegnazione di un posteggio, ma non provveda ad occuparlo ed esercitarvi l'attività fino alle ore 10.00 del giorno di mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui all'art. 11, del presente Regolamento.

In occasione di manifestazioni, i posteggi riservati agli agricoltori non possono essere destinati ed essere occupati da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.

Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria di cui al presente articolo, può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.

Art. 15
UTILIZZAZIONE DI POSTEGGI DA PARTE DI AGRICOLTORI

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti prevalentemente nei loro fondi per coltura o allevamento nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lgs, 18/05/01, n. 228 e dalle presenti norme regolamentari.
2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Tra i prodotti agricoli vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.
4. L'assegnazione dei posteggi degli agricoltori segue le modalità di assegnazione di cui all'art. 10, con esclusione del criterio di cui al comma 1 lettera e) del Regolamento del Regionale n.6/R.

5. In caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati e fiere già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi prima della scadenza naturale siti in mercati e fiere già istituiti**,** si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del regolamento regionale 6/r.

2. L'anzianità acquisita sul posteggio o sul mercato è costituita dal maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato all'assegnazione occasionale "spunta" sul posteggio medesimo o sul mercato, computate in modo direttamente proporzionale che andranno a comporre un punteggio compreso tra un minimo di 0 (zero) ed un massimo di 40 punti,

   secondo la seguente formula da applicarsi per il conteggio:(40/n° max presenze) x n° presenze maturate=…..punti.

3. Le presenze maturate dal soggetto sono quelle accumulate/ottenute con l'autorizzazione amministrativa posseduta, cioè le presenze maturate dall'attuale titolare sommate, qualora l'autorizzazione amm.va sia stata rilasciata a seguito di sub ingresso, a quelle maturate dagli eventuali precedenti titolari (è ininfluente che il sub ingresso sia stato a titolo di affitto o di acquisto).

5. Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno per assegnazione giornaliera, i posteggidestinati ad altri tipi di operatori.

6. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. La concessione di posteggio si trasferisce in capo al successore per causa di morte in possesso dei requisiti previsti dalla legge per effettuare, in qualità di agricoltore, la vendita del proprio prodotto.

7. I posteggi non occupati dal titolare sono utilizzabili giornalmente e sono assegnati secondo i criteri indicati nell'art. 14 a proposito dell'assegnazione giornaliera di posteggi riservati agli agricoltori. L'ora in cui inizia l'assegnazione giornaliera è quella indicata nell'art. 14. Al produttore agricolo titolare di concessione dodecennale che si presenti sul mercato dopo tale orasi applicano le disposizioni fissate, per la medesima evenienza, nell'art. 11 per gli operatori commerciali.

8. Gli agricoltori presenti sul mercato sono tenuti al rispetto delle norme igieniche ed alle disposizioni previste dal presente regolamento in merito alla disciplina dei posteggi, ai giorni edall'orario di svolgimento dell'attività di vendita sul mercato.

Art. 16
CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI

In occasione di particolari ricorrenze e di festeggiamenti che non coincidano con il giorno di mercato settimanale, potranno essere rilasciate concessioni temporanee di posteggi extramercataliai commercianti su aree pubbliche ed agli agricoltori.

Art. 17
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere esercitato su tutte le aree pubbliche, in orari e giorni diversi da quelli dello svolgimento del mercato settimanale, per le quali non esista un espresso divieto derivante da disposizioni di legge, ovvero sia stato imposto per ragioni di pubblico interesse con ordinanza del Sindaco o del responsabile di servizio.

Nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante gli operatori non

potranno sostare occupando stabilmente una porzione di suolo pubblico. Lo stazionamento è consentito solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste dell'utenza.

L'area utilizzata dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti di qualsiasi genere, che l'operatore ha l'onere di depositare negli appositi contenitori.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante dovranno rispettare l'orario di apertura degli esercizi commerciali in sede fissa che pongono in vendita prodotti dello stesso genere.

È fatto obbligo di utilizzare veicoli e/o attrezzature in buono stato di manutenzione e conformi all'arredo urbano.

Per gli autobanchi è indispensabile l'autorizzazione sanitaria relativa al mezzo per l'utilizzo dello stesso.

Gli agricoltori che intendano porre in vendita i loro prodotti in forma itinerante dovranno essere muniti di certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco o di comunicazione di inizioattività, attestante la loro qualità, l'ampiezza dei terreni utilizzati e la natura dei prodotti derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento. L'agricoltore titolare del certificato dovrà essere fisicamente presente sul posto.

Art. 18

DIVIETO DI STRUMENTI SONORI

È fatto divieto di impiegare sul mercato e nell'esercizio del commercio in forma itinerante, strumenti sonori quali microfoni, amplificatori, altoparlanti, ecc., per attirare l'attenzione degli acquirenti illustrando le qualità e la convenienza dei propri prodotti.

I commercianti su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare apparecchi di diffusione sonora con emissioni acustiche contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Art. 19

DANNEGGIAMENTI DEI SUOLI E DEGLI IMPIANTI

È fatto divieto di danneggiare, deteriorare ed insudiciare gli impianti, le attrezzature, le dotazioni ed il suolo dell'area di mercato e di quelle adiacenti.

Art. 20

IGIENE E SICUREZZA

La realizzazione e la manutenzione degli impianti tecnologici e la messa in sicurezza dell'area mercatale, prevista dall' art. 10 della Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n.656 – 3799, sono a carico del Comune.

Il consumo della corrente elettrica utilizzata per il funzionamento degli impianti sarà acarico degli operatori interessati.

Art. 21

FURTI, INCENDI E DANNEGGIAMENTI

L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, degli incendi e dei danneggiamenti chesi dovessero verificare sul mercato o nelle adiacenze di questo a danno dei beni di proprietà degli operatori commerciali o di terzi.

Art. 22

CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Il Comune determina la misura e le modalità di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico relativo al posteggio assegnato, in base alle disposizioni vigenti in materia.

Il mancato ovvero il ritardato pagamento del canone di posteggio comporta la sospensione o la revoca della relativa concessione, oltre alle sanzioni pecuniarie ed alle sovrattasse previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 23

NORME DI COMPORTAMENTO

I commercianti su aree pubbliche e gli agricoltori:

- hanno l'obbligo di esercitare la loro attività senza compromettere il regolare svolgimento delmercato e senza arrecare danno o intralcio alle altre attività,
- devono tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli altri operatori edei funzionari addetti alla vigilanza e alla direzione del mercato
- non possono in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta a chi ne corrisponda ilprezzo;
- devono adempiere, secondo le modalità di legge, all'obbligo della pubblicità dei prezzi sullamerce esposta;
- devono curare la pulizia ed il decoro proprio e dei collaboratori, nonché quella del bancodi vendita, delle sue immediate vicinanze e delle attrezzature aziendali;
- devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dai funzionari comunali competenti;
- devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico-sanitari,di polizia stradale e comunque di pubblico interesse.

Chiunque acceda al mercato ed alle sue immediate adiacenze dovrà evitare comportamenti atti a compromettere il regolare svolgimento del mercato ed arrecare danno o intralcio alle altre attività.

In particolare è vietato soffermarsi nei passaggi e tra i banchi di vendita oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di mercato, recando intralcio al transito ed all'accesso degli utenti.

Art. 24

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

All'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento procedono gli operatori di Polizia Municipale del Comune di Corneliano d’Alba ed altresì gli altri soggetti indicati nell'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art. 25

SANZIONI E CONFISCA DELLA MERCE

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 31 marzo 1998, n. 114, le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite secondo le disposizioni vigenti in materia.

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dagli spazi previsti dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa mediante il pagamento di una somma da € 2582,00 a € 15493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall’art.29, comma 1, del D.lgs. 114/98.

Agli effetti del precedente comma non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nel posteggio abusivamente occupato.

La merce confiscata deve essere distrutta, qualunque sia il suo valore.

Equivale alla distruzione delle cose confiscate la devoluzione di esse a fini assistenziali o di beneficenza, a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguano tali fini.

Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa mediante il-pagamento di una somma da € 516.00 a € 3098,00 come previsto dall'art.29, comma 2, del Decreto legislativo 114/98.

In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art.26

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sarà applicabilela normativa generale vigente in materia.

Art. 27

DISPOSIZIONI FINALI

La competenza ad emettere i provvedimenti autorizzativi, di sospensione o di revoca degli stessi e di irrogazione delle sanzioni, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e di cui agli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta ai responsabili del servizio;

I commercianti su aree pubbliche che vendono direttamente al pubblico i loro prodotti, dovranno rispettare le direttive del Ministero dell'Interno n. 3794 del 12/03/2014 recanti indicazioni tecniche e di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed auto negozi; dovendo tale disposizione essere recepita con apposito regolamento comunale, nelle more dell'approvazione dello stesso, si rinvia all'applicazione della direttiva di cui sopra, a cura dei commercianti medesimi.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini ordinari di pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso.

ALLEGATO A) PLANIMETRIA AREA MERCATALE
ALLEGATO B): POSTEGGI

POSTEGGIO N.	**METRI LUNGH. x LARGH.**	**TIPOLOGIA MERCEOLOGICA**
1	8 X 4.50	NON ALIMETARE
2	10 X 5	NON ALIMENTARE
3	8.10 X 5	NON ALIMENTARE
4	10 X 5	NON ALIMENTARE
5	8 X 4	NON ALIMENTARE (FIORI)
6	10 X 5	ALIMENTARE
7	9 X 4.50	NON ALIMENTARE
8	10 X 4	NON ALIMENTARE
9	7 X 4	ALIMENTARE
10	8 X 4	ALIMENTARE
11	8 X 4	ALIMENTARE
12	8X 4	ALIMENTARE
13	10X 5.70	ALIMENTARE
14	10.20 X 5	NON ALIMENTARE
15	10 X 5	ALIMENTARE
16	6 X 4	NON ALIMENTARE
17	6 X 4	NON ALIMENTARE

POSTEGGI AGRICOLTORI

POSTEGGIO	**METRI LUNGH. x LARGH.**	**TIPOLOGIA MERCEOLOGICA**
A	3.40X4.05	AGRICOLTORI
B	3.40X4.05	AGRICOLTORI
C	3.40X4.05	AGRICOLTORI

POSTEGGIO ESPOSITORI

POSTEGGIO	**METRI LUNGH. x LARGH.**
D	**4mt. X 4mt.**